



TRIBUNALE DI TREVISO
PRESIDENZA

Treviso, 25 gennaio 2023

Ai direttori del Settore CIVILE

Ai funzionari degli Uffici del Giudice di Pace di Treviso e di Conegliano

Al direttore dell'Ufficio Recupero Crediti

e p.c. Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Oggetto: Depositi telematici - Modalità di pagamento del Contributo Unificato – effetti applicativi del Decreto L.gs. n. 149 del 10/10/2022, come modificato e aggiornato da Decreto-legge n. 198/2022 recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. decreto Milleproroghe).

A)

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, è sancita la definitiva obbligatorietà del **deposito con modalità telematiche** degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria e con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Solo nel caso in cui i sistemi



informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussistano situazioni di urgenza (cfr. artt. 196 *quater* ss. disp. att. c.p.c.) il Capo dell'Ufficio autorizzerà il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Tale modifica per quanto riguarda i procedimenti pendenti o iniziati avanti al Tribunale è efficace dal 1 gennaio 2023, per quanto riguarda i procedimenti avanti al Giudice di Pace sarà efficace dal 30.6.2023 ⁽¹⁾.

B)

Con la riforma di cui al D.Lgs. 149/2022 il legislatore ha introdotto definitivamente nel codice di procedura civile le disposizioni che conferiscono al giudice la possibilità di svolgere l'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza (art. 127-*bis* c.p.c. e art. 196 *duodecies* ss. disp. att. c.p.c.) o sostituendola con il deposito di note scritte delle parti (art. 127-*ter* c.p.c.). La formulazione di tali articoli è parzialmente differente rispetto alle corrispondenti norme emergenziali (in vigore fino al 31.12.2022) e le nuove disposizioni sono efficaci dal 1° gennaio 2023 ⁽²⁾ e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti avanti a tutti i giudici ordinari (Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Giudici di Pace).

C)

L'art. 8 comma 8 del Decreto legge n. 198/2022 prevede che “*Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'art. 221, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (...) continuano ad applicarsi alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023*”. Il comma 8 della citata norma dispone che “*In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti*

¹⁾ per le amministrazioni che stanno in giudizio in persona dei loro funzionari le nuove disposizioni in parola saranno efficaci dal 28.2.2023.

²⁾ per le amministrazioni che stanno in giudizio in persona dei loro funzionari le nuove disposizioni in parola saranno efficaci dal 28.2.2023.

giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.

Tale previsione, dunque, nulla aggiunge o modifica rispetto a quanto disposto dall’art. 193, comma 2, c.p.c. (*“In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale recante il giuramento previsto dal primo comma. Con medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma”*), già efficace dal 1 gennaio 2023 in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 380, lett. a), n. 2 della l. 29 dicembre 2022, n. 197. Pertanto, sulla base delle previsioni richiamate è già possibile che, anche avanti al Giudice di Pace, l’udienza di giuramento del CTU sia tenuta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. e nell’ambito di tale udienza il CTU potrà giurare telematicamente ai sensi dell’art. 193, comma 2, c.p.c.

D)

In forza della riscrittura dell’art. 192 D.P.R. 115/2022 (“Modalità di pagamento”) in termini simili alle disposizioni della fase emergenziale, l’art. 13, lett. E) operata dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 è previsto in modo definitivo che il **contributo unificato** di cui all’art. 14 del D.P.R. cit. per i procedimenti avanti al giudice ordinario (quindi anche avanti al Giudice di Pace) sia corrisposto mediante pagamento telematico, e cioè tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, c. 2 CAD, salva corresponsione mediante bonifico bancario o postale in caso di mancato funzionamento del sistema suddetto, se accertato sul sito del Ministero della Giustizia o del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A norma del nuovo comma 1-*quinquies* dell’art. 192 D.P.R. 115/2022, la disciplina in parola è **efficace dal 1° gennaio 2023, anche per i processi che si svolgono avanti al Giudice di Pace.**

E)

L’art. 8 comma 8 del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU n. 303 del 29/12/22) prevede che *“Anche in deroga alle*

disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'art. 221, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'art. 23 commi 8 bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”.

Pertanto, dal 1° marzo 2023 gli uffici giudiziari non dovranno più rilasciare **formule esecutive**.

o

Gli Uffici del Giudice di Pace provvederanno ad adeguare le rispettive dotazioni informatiche a quanto previsto dalla legge.

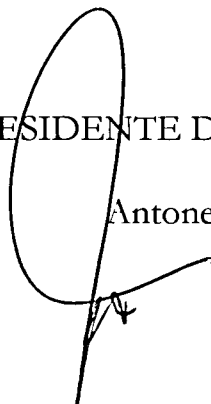
Si confida nella diffusione da parte del COA ai propri iscritti della presente nota, che sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Tribunale a cura della Segreteria della Presidenza.

Si raccomanda la diffusione da parte dei funzionari dei settori in indirizzo a tutto il personale per l'esatto adempimento.

Si comunichi.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Antonello Fabbro

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small flourish at the end.